



F e d e r a r c h i t e t t i
Sindacato nazionale architetti
liberi professionisti

SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Codice fiscale 97528090588

www.federarchitettiroma.it – info@federarchitettiroma.it

00192 – ROMA, via Paolo Emilio n° 7 – tel.+39.06.3243317 – fax +39.06.32647392

Al Ministro per la semplificazione normativa

Dott. Roberto Calderoli

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4

00187 ROMA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

all'art. 6, ex art. 7 dello schema di disegno di legge recante “disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese ... ecc.” approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009.

La Sezione di Roma di FEDERARCHITETTI, dopo averLe già espresso, **anche a nome del Sindacato Nazionale**, profonda preoccupazione e sconcerto per alcuni contenuti dello schema del Disegno di Legge sulle semplificazioni, approvato dal CdM il 12/11 u.s., in particolare quando in esso si prevede di eliminare la DIA per i lavori di manutenzione straordinaria (di cui all'art. 3, comma 1, lettera b del DPR 380/2001) nel caso in cui essi “ ... *non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento degli standard urbanistici.*” vuole richiamare l'attenzione sull'aspetto più culturale e scientifico del tema, senza con questo volere difendere a tutti i costi lo strumento della “DIA”, o interessi di categoria, ma sottolineando con forza, che l'eliminazione della figura del tecnico dal processo edilizio costituisce non solo un impoverimento, ma anche un motivo di allarme e preoccupazione, per le conseguenze che riguardano l'intero Sistema paese e la pubblica incolumità.

La Sezione di Roma di FEDERARCHITETTI infatti, da sempre in prima linea sul fronte della Sicurezza, nel rivolgere la propria preoccupata attenzione a questo tema, denuncia il gravissimo rischio di scomparsa di tutte le tutele che un approccio del genere prevede, e che solo i tecnici possono garantire, ivi comprese quelle di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., e quelle in qualche modo legate alla

correttezza tecnica degli interventi previsti, al rispetto delle condizioni di staticità dell'immobile, e, in definitiva, come detto sopra, alla pubblica incolumità,.

Il progetto prima, e poi il controllo degli interventi che si andranno ad eseguire, le decisioni relative agli interventi tecnicamente e architettonicamente possibili e consentiti, e quindi la certezza che non verranno, tra l'altro, alterate e indebolite le parti strutturali di edifici, specialmente quelli, già molto sollecitati, collocati nei moltissimi centri storici del nostro paese, non possono e non devono essere demandate, come invece succedrebbe una volta eliminata la figura del tecnico, alle competenze del committente e/o del "capomastro"

Quanto sopra premesso, **la sezione di Roma di FEDERARCHITETTI,**

CONSIDERATO

- che il D.d.L. in questione non prevede alcun tipo di controllo sugli interventi che si andranno a realizzare, né prima né dopo la loro esecuzione;
- che non è prevista alcuna garanzia che tali interventi non riguardino le parti strutturali di un edificio, in quanto la loro individuazione è affidata a persone senza specifica abilitazione professionale né formazione tecnica;
- che non è stato considerato il caso di interventi all'interno edifici nei centri storici, nei quali spessissimo anche i semplici tramezzi, usualmente ritenuti parti non strutturali, collaborano invece alla statica dell'edificio;
- Che, tra i lavori di ristrutturazione non assoggettabili a DIA, rientrerebbero, secondo il D.d.l., anche quelli che interessino interi edifici, di grosse dimensioni, con i prevedibili e conseguenti rischi, per l'incolumità di persone e cose, e per il rispetto dell'ambiente e del territorio;
- Che i lavori in questione, specialmente quando realizzati all'interno di unità immobiliari che facciano parte di un condominio, possono interessare e arrecare danno anche agli immobili confinanti;
- Che tali lavori riguardano spesso anche gli impianti (idrico, elettrico, termico);
- Che le imprese alle quali verranno presumibilmente affidati questi tipi di lavori di ristrutturazione sono, in gran parte, ditte individuali, con un bassissimo livello di formazione e di preparazione tecnica, per lo più ex "capomastri", ora

diventati “impresa” artigiana, grazie alla semplice formalità dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.,

- Che il committente, al pari dell’impresa, non ha, nella quasi totalità dei casi, le competenze tecniche necessarie per stabilire quali siano le parti strutturali e quali, conseguentemente, gli interventi realizzabili, che spesso sono di estrema delicatezza, in special modo nelle zone sismiche;
- Che la semplice demolizione e/o ricostruzione di tramezzi può andare in contrasto con le norme urbanistiche e di igiene edilizia e con il regolamento edilizio;
- Che sarebbe comunque necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato, sia per gli aspetti legati alla sicurezza nei cantieri (Vedi Titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i.), oltre che per la denuncia di variazione al Catasto;

RITENUTO

Che vada comunque favorita sempre e in ogni sede la semplificazione amministrativa, e la modernizzazione del nostro Paese, nello spirito di collaborazione, e ringraziando per essere stati interpellati,

SENTITO

Il parere del Presidente Nazionale del nostro Sindacato, arch. Paolo Grassi, che ha direttamente e personalmente contribuito alla stesura delle proposte di emendamento che seguono

PROPONE

A - di integrare il comma 1 punto a dell’articolo 5 del DDL con il seguente emendamento:

I I seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) *interventi di manutenzione ordinaria*, salvo nei casi di spostamento o creazione di porte o vani di passaggio in pareti portanti, sostituzione di pavimenti compreso massetti su solai con orditura portante in legno, ferro, o sovrastanti coperture a volta di qualunque tipologia;

B - di sostituire il comma 3, di cui all’art. 5 del DdL, con il seguente emendamento:

... OMISSIS ...

3. prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b),f), h), i), ed l), l'interessato, avente titolo, informa , anche per via telematica, l'Amministrazione Comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa di settore, e, limitatamente alla lettera b), comunica la ragione sociale dell'impresa affidataria dei lavori allegandone contestualmente il certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e il D.U.R.C., rilasciati in data non anteriore ai tre mesi, unitamente a una relazione tecnica asseverata e provvista di data certa, eventualmente corredata di elaborati grafici, con la quale vengano descritti i lavori da eseguire, a firma di un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale, e fornito di partita IVA, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente, e che la natura delle lavorazioni previste nel contratto di affidamento non sono soggette alla procedura DIA di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed alla vigente normativa Regionale.

Tale relazione e tutti gli altri documenti allegati ad essa, dovranno essere custoditi sul luogo dove vengono eseguiti i lavori, dal proprietario dell'immobile, per essere esibiti a richiesta delle Autorità.

L'impresa affidataria comunicherà al professionista la fine dei lavori, e lo stesso si renderà garante, a seguito di sopralluogo, della corrispondenza dei lavori eseguiti a quelli previsti negli elaborati predisposti e nel contratto d'appalto, certificando, con ulteriore dichiarazione asseverata, da trasmettere all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di fine dei lavori, che gli stessi non rientrano in quelli previsti all'art. 3 comma 1/b, i/c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non hanno interessato le parti strutturali dell'edificio e che non sono in contrasto con le norme urbanistiche vigenti e con il regolamento edilizio, che l'immobile non è sottoposto ai vincoli posti dalle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85 e 394/91, che non è interessato da procedure di concessione in sanatoria, che non è gravato da atti d'obbligo o servitù di qualsivoglia natura;

Qualora nel corso dei lavori si rendessero necessarie lavorazioni rientranti negli interventi previsti ai comma 1b), 1c) del vigente T.U. 6/6/2001 n.380, l'impresa ne darà comunicazione al committente che demanderà al tecnico di cui al precedente comma, la formalizzazione della istanza in conformità alla procedura DIA.

Se, in corso di verifica finale, il tecnico di cui al precedente comma constaterà l'avvenuta esecuzione di lavori non classificabili nella presente procedura semplificata, ne informerà l'Amministrazione ed il committente onde procedere, nei successivi 30 gg., alla formalizzazione dell'istanza integrata secondo le norme vigenti.

In caso di mancata attuazione di quanto previsto, l'Amministrazione attiverà nei confronti della committenza e dell'impresa esecutrice le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Roma, 10 MARZO 2010

FEDERARCHITETTI

Sezione di Roma

Firmato da

Il Presidente	Il Vice Presidente Nazionale	Il Consigliere Nazionale
Arch. Giancarlo Maussier	Arch. Loredana Regazzoni	Arch. Aldo Olivo